

# COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO

## STATUTO

Delibere nn. 25 e 34 del 18/5/2000 e del 27/6/2000.

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### CAPO I - Il Comune

###### Art. 1

Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne cura lo sviluppo economico, sociale, civile, culturale.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del presente Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune inoltre attraverso i propri organi valorizza la storia della comunità, ne tutela il patrimonio ambientale e paesistico.

###### Art.2

Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino proclamando la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività, concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela delle minoranze, anche linguistiche, delle etnie, dei principi religiosi, del libero arbitrio, dell'autodeterminazione dei popoli, del diritto di parola, della libertà di stampa, il diritto alla vita e alla salute adottando quegli accorgimenti necessari affinché la vita di ogni persona dal concepimento alla morte naturale venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti.

Individua nei valori di libertà, giustizia, eguaglianza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo della città.

## **CAPO II - Il territorio**

### **Art. 3**

Il territorio del Comune di S. Egidio del Monte Albino è quello individuato, alla data di adozione del presente Statuto, dai dieci fogli catastali di S. Egidio (foglio 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9) e in parte nei fogli 3 e 4 di Pagani (zona contestata); confina con i Comuni di S. Marzano sul Sarno, Pagani, Tramonti, Corbara, Angri.

E' distinto nel Capoluogo, da cui trae origine il nome, e nelle frazioni: S. Lorenzo ed Orta Loreto, individuate graficamente sull'allegata planimetria.

## **CAPO III - Identificazione del Comune**

### **Sezione I - Sede del Comune**

#### **Art. 4**

La sede istituzionale del Comune è fissata nella Casa Comunale.

### **Sezione II - Stemma e Gonfalone**

#### **Art. 5**

Il Comune di S. Egidio del Monte Albino assume come proprio stemma quello della sua costituzione che è costituito da uno scudo d'argento con al centro un noce nodrito nella pianura e sostenuto da due leoni affrontati, il tutto al naturale. Lo scudo è sormontato dalla corona di Comune ed accollato ad un pastorale d'argento.

Il gonfalone del Comune è di colore azzurro nazionale e reca al centro lo stemma indicato al precedente art. 4 ed in alto la scritta in oro "Comune di S.Egidio del Monte Albino".

La disciplina e l'uso dello stemma e del gonfalone sono demandati ad apposito Regolamento da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

### **Sezione III - Albo Pretorio**

#### **Art. 6**

Il Sindaco individua nella casa comunale apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al I comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## **TITOLO II**

### **STATUTO E REGOLAMENTI**

#### **CAPO I - Lo statuto**

##### **Art. 7**

Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, stabilisce l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comuni, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

##### **Art. 8**

Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure di cui all'art. 4 della Legge 142/90.

Le proposte di modifiche che non siano presentate da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune sono esaminate dalla Commissione dei Capi Gruppo che si pronuncerà per l'ammissibilità entro 15 giorni dalla presentazione.

Le proposte ritenute ammissibili devono essere portate all'esame del Consiglio nella prima seduta utile e comunque non oltre tre mesi dalla dichiarazione di ammissibilità

Il Regolamento del Consiglio Comunale prevederà apposita Commissione competente in materia statutaria.

##### **Art. 9**

E' vietata l'abrogazione dello Statuto se non previa approvazione di altro Statuto, con le modalità ed i termini del precedente art. 8.

#### **CAPO II - I Regolamenti**

#### **Art. 10**

Nel rispetto delle leggi e dello Statuto il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

#### **Art. 11**

I regolamenti sono predisposti da apposite Commissioni consiliari, costituite con le modalità di cui al successivo art.14 e sono adottati dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### **Art. 12**

I regolamenti vengono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni dopo l'approvazione di essi da parte dell'Organo di Controllo, ove prevista per legge, ed entrano in vigore il primo giorno successivo allo spirare del termine di pubblicazione o alla omologazione Ministeriale, se richiesta.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DEL COMUNE**

##### **CAPO I - Il consiglio Comunale**

#### **Art. 13**

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo del Comune.

Le competenze del Consiglio sono fissate dalla legge dello Stato.

#### **Art. 14**

L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti necessari ed urgenti.

### **Art. 15**

Il Consiglio, per i propri lavori, si avvale di Commissioni, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e rappresentativo di tutti i gruppi presenti in Consiglio comunale.

Per tematiche straordinarie il Consiglio può chiamare a far parte di Commissioni temporanee anche non consiglieri, in qualità di esperti, senza diritto di voto.

Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dal suo insediamento, nomina una o più Commissioni di Controllo e garanzia col compito di vigilare sull'attività degli uffici comunali, al fine di assicurare, a tutti i cittadini, la tutela dei diritti sanciti dalle leggi, dalle norme statutarie e regolamentari.

Le predette Commissioni hanno il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari che sono tenuti a fornire ogni atto richiesto.

Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, di propria iniziativa o su proposta delle Commissioni di Controllo e Garanzia, nomina al proprio interno Commissioni di Indagine cui è attribuita la facoltà di acquisire informazioni, anche tutelate dal segreto d'ufficio.

Le Commissioni di Controllo e Garanzia e le Commissioni di indagine hanno composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti e sono presiedute da un rappresentante indicato dalle opposizioni che assume la rappresentanza proporzionale del proprio gruppo.

Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato all minoranze:

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

### **Art. 16**

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti dal Comune, o che gestiscono servizi del Comune, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato politico-amministrativo, con le modalità da prevedere in apposito regolamento.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.

I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio.

Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni su ogni altra attività del Comune.

### **Art.17**

Il Consiglio comunale si riunisce per determinazione del Presidente del Consiglio, sentito il sindaco

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, o il sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, sempre che si tratti di materia di competenza del Consiglio.

Se la materia è di competenza della Giunta il predetto Organo è tenuto a deliberare nel termine di giorni 15 e copia della relativa deliberazione deve essere inviata ai Consiglieri sottoscrittori della richiesta contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

### **Art. 18**

Il Consiglio provvede, nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, a nominare nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente.

Non può essere nominato alle funzioni predette il Sindaco neoeletto.

In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono nella prima seduta del Consiglio, convocata dopo l'entrata in vigore di questa norma.

L'elezione avviene con votazione segreta, a maggioranza qualificata dei quattro quinti, nella prima seduta. Se nella prima seduta nessun candidato avrà riportato la maggioranza richiesta, si procederà a successive votazioni, da tenersi sempre in separate sedute, e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

Il Presidente ha le seguenti funzioni :

- a) Convoca, d'intesa con il Sindaco, presiede e dirige le attività del Consiglio Comunale;
- b) Ordina e organizza le attività delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e ispettive;
- c) Riceve la dichiarazione dei singoli consiglieri che vogliono essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti in Consiglio o che non vogliono far parte di alcun gruppo tra quelli emersi dalla consultazione elettorale e, quindi, vogliono far parte del gruppo misto;
- d) Coordina, d'intesa con i Capigruppo consiliari, l'attività del Consiglio comunale;
- e) Sottoscrive le deliberazioni del Consiglio comunale insieme con il Segretario comunale e vigila sull'esecuzione e l'attuazione delle stesse;
- f) Garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, facendone osservare la disciplina, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, e, ove occorra, di quello di Polizia Statale;
- g) Verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90;
- h)** Convoca, d'intesa con il Sindaco, i funzionari del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio.

### **Art. 19**

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno, senza giusto motivo, da luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

La dichiarazione di decadenza deve essere pronunciata dal Consiglio Comunale, con una maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, ivi compreso il sindaco.

### **Art. 20**

Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

La Legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Consigliere Comunale.

Ad ogni Consigliere spetta una indennità di presenza per ogni partecipazione alle sedute di Commissioni e di Consiglio nei limiti fissati dalla Legge.

All'inizio del mandato ad ogni Consigliere Comunale sarà rilasciato un documento di riconoscimento che lo identifica come tale.

### **Art. 21**

Il Consiglio adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in conformità ai seguenti principi:

- a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo, almeno 5 giorni prima, al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio. La convocazione del Consiglio Comunale, relativa alla seduta di approvazione del Bilancio di previsione, deve avvenire almeno dieci giorni prima. In caso d'urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;
- b) la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco; in seconda convocazione, la riunione

è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco;

c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al presidente del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta, per iniziativa del responsabile della posizione organizzativa;

d) è fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;

e) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) il vice sindaco, se di estrazione esterna, non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del sindaco;

g) le risorse finanziarie fornite al Consiglio sono pari all'indennità annuale di funzione spettante all'assessore;

h) le modalità attraverso le quali saranno forniti al Consiglio i locali, i servizi, le attrezzature necessarie sono stabilite annualmente tramite delibera di Consiglio comunale;

i) la gestione delle risorse finanziarie è seguita da funzionari della ragioneria sulla base di specifico peg, rispondendo alle regole di finanza pubblica;

Il regolamento determina, altresì i poteri, i compiti e la composizione delle commissioni, distinguendo tra le commissioni permanenti e quelle temporanee e ne disciplina l'organizzazione e la forma di pubblicità dei lavori.

### **Art. 22**

Ogni argomento concernente le materie di competenza del Consiglio è esaminato da una Commissione, secondo le norme del Regolamento e poi dal Consiglio che lo approva con votazione finale.

### **Art. 23**

Le deliberazioni del Consiglio sono rese pubbliche dal Sindaco che ne dispone l'affissione all'Albo pretorio del Comune.

Tuttavia, allo scopo di fornire alla Comunità il massimo della informazione, il Sindaco può disporre anche ulteriori forme di pubblicità degli atti consiliari.

### **Art. 24**

In materia di controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni degli Organi comunali si osserva il disposto della Legge.

## **CAPO II - La Giunta Comunale**

### **Sezione I - Composizione e funzionamento**

#### **Art. 25**

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sei assessori.

Il regolamento stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Il Sindaco nomina i componenti della giunta, che possono essere anche esterni al Consiglio comunale, tra cui un Vice Sindaco.

Della nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio.

Gli assessori esterni partecipano al Consiglio comunale senza diritto di voto.

Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori

#### **Art. 26**

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

**Art. 27**

Le riunioni della Giunta sono disposte dal Sindaco, o in sua assenza da chi lo sostituisce legalmente.

Le sedute sono sempre segrete e vi prende parte anche il Segretario dell'Ente, o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Segretario, incaricato della redazione del verbale.

La Giunta delibera validamente purché, sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.

**Sezione II - Le competenze****Art. 28**

La Giunta compie tutti gli atti di Amministrazione che non sono riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla Legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Comunale o di Funzionari dirigenti.

A ciascun assessore il sindaco delega, ordinati organicamente per materia, l'indirizzo ed il controllo di rami dell'attività amministrativa.

L'atto di delega e quello di revoca sono comunicati al Consiglio comunale.

Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori.

L'accettazione di lasciti e donazioni è di competenza della Giunta, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio comunale, ai sensi dell'art.32 lettere l) ed m)

**CAPO III - Il Sindaco****Sezione I - Elezione – Programma di governo****Art. 29**

L'elezione e la cessazione dalla carica del Sindaco sono regolate dalla legge.

Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale.

Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro i quindici giorni successivi, il Consiglio esamina il programma di governo, che viene sottoposto a votazione finale.

Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori, con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, che, nell'atto deliberativo, sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

La verifica del programma, da parte del Consiglio, avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77.

A tale seduta possono essere invitati, senza diritto di voto, esponenti esterni nella loro qualità di esperti. Tali esponenti dovranno essere individuati dalle Consulte Sviluppo e Comunità, al loro interno.

## **Sezione II - Le competenze**

### **Art. 30**

Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Ha competenza e poteri di indirizzo, e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti quale Organo di amministrazione, attribuzioni di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

In particolare, tra l'altro, il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) esercita le funzioni di Ufficiale di Governo demandategli dalle Leggi;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) provvede alla nomina dei messi speciali notificatori;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum;
- l) adotta ordinanze ordinarie e quelle contingibili e urgenti, in materia di sanità ed igiene ed a tutela della pubblica incolumità;
- m) nomina i responsabili delle posizioni organizzative, previa deliberazione della Giunta comunale e i responsabili degli uffici e servizi, su proposta dei responsabili delle posizioni organizzative;
- n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali, sentite le associazioni di categoria;
- o) fa pervenire l'atto di dimissioni al Segretario del Comune;
- p) autorizza ad introdurre un'azione giudiziaria o a resistervi, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio;

### **Art. 31**

Il Sindaco, inoltre, in materia di vigilanza:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, collegate all'Ente, tramite i rappresentanti del Comune presso le stesse;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società collegate al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### **CAPO IV - Mozione di sfiducia**

##### **Art. 32**

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco

La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.

#### **CAPO V - Le Commissioni Comunali**

##### **Art. 33**

La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal Regolamento.

La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che,

secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta.

## **TITOLO IV**

### **BENI PUBBLICI COMUNALI**

#### **CAPO I - Demanio**

##### **Art. 34**

Il demanio comunale comprende le strade e le piazze, gli edifici monumentali, i giardini pubblici, gli acquedotti, le fontane, il cimitero, il mercato, i diritti demaniali su beni altrui e quant'altro è assoggettato dalla legge al regime del demanio pubblico.

#### **CAPO II - Patrimonio**

##### **Sezione I - Inventario dei beni demaniali e patrimoniali**

##### **Art. 35**

La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

##### **Sezione II - Destinazione dei beni patrimoniali**

##### **Art. 36**

La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente.

Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal Regolamento.

La Giunta Comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile,

i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto.

Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta procede all'adozione di formale provvedimento.

I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario per provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

## **TITOLO V**

### **CONTRATTI E MUTUI COMUNALI**

#### **CAPO I - Procedura per le determinazioni a contrarre**

##### **Art. 37**

Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dal responsabile della posizione organizzativa competente, indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

## **Capo II - Disciplina dei contratti**

### **Art. 38**

Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, ad avvenuto perfezionamento della determinazione di cui al precedente art. 37, il responsabile della posizione organizzativa competente.

I contratti in forma pubblica amministrativa vengono rogati dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.

## **CAPO III - Mutui**

### **Art. 39**

Il Comune può provvedere al finanziamento di spese di investimento anche mediante l'accensione di mutui, nelle forme e con le modalità normative vigenti al momento della loro contrazione.

Il Comune può, altresì, far ricorso alla contrazione di mutui ogni qualvolta ciò sia consentito da leggi dello Stato.

## **TITOLO VI**

### **FUNZIONI COMUNALI**

#### **Art. 40**

Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuiti dalla Legge, assicurandone la fruizione da parte dei propri cittadini.

#### **Art. 41**

Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o sub delegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

#### **Art. 42**

Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

### **Art. 43**

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio nei seguenti settori organici:

- a) pianificazione territoriale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione di beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) disciplina e controllo delle attività produttive e commerciali;
- g) servizi sociali, sanità, scuola, formazione professionale di concerto con eventuali altri organismi competenti;
- h) incentivazione e promozione dello sviluppo economico e sociale;
- i) polizia amministrativa e giudiziaria.

### **Art. 44**

Il Comune assume la programmazione come metodo della propria attività e la informa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

### **Art. 45**

La semplificazione dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario dell'organizzazione e della sua dirigenza, ed i risultati sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.

## **TITOLO VII**

### **UFFICI COMUNALI E PERSONALE**

#### **CAPO I - Dotazione organica del personale**

### **Art. 46**

La dotazione organica complessiva dell'Ente è prevista dal Regolamento ed è stabilita in rapporto alla popolazione, alle disponibilità economiche dell'Ente, alla

migliore erogazione dei servizi e alla dimostrata economicità o necessità della gestione diretta.

Il Regolamento, in sede di prima applicazione, sentito il parere del Segretario Comunale e dei rappresentanti sindacali aziendali, determinerà la più opportuna utilizzazione dell'organico attuale e fisserà tempi e modi per conseguire tale risultato; inoltre individuerà l'ottimizzazione della dotazione organica cui l'Ente deve tendere, programmando le scelte future.

Il Regolamento prevede la possibilità di ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

#### **Art. 47**

I dipendenti comunali sono al servizio esclusivo dello Ente, salva motivata autorizzazione in deroga, nei limiti del regolamento, concessa dalla Giunta comunale sempre che non sia di pregiudizio alla attività di dipendente del Comune e venga espletata, se professionale, al di fuori dell'ambito di competenza del Comune di S. Egidio del Monte Albino.

### **CAPO II - Organizzazione degli Uffici**

#### **Art. 48**

L'organizzazione degli Uffici e dei servizi comunali sono disciplinati da appositi Regolamenti, in modo da assicurare il buon andamento dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici e dei servizi la Giunta comunale si ispirerà a criteri di autonomia, funzionalità ed economia di gestione, avendo presente i principi di professionalità e responsabilità.

### **CAPO III - Direzione**

#### **Sezione I - Direzione degli uffici**

#### **Art. 49**

Il Regolamento disciplina le modalità di sostituzione dei dipendenti del Comune investiti di compiti essenziali in caso di assenza o di impedimento.

### **CAPO IV - Il Segretario Comunale**

#### **Sezione I - Segretario titolare**

### **Art. 50**

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, mediante individuazione tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, secondo le modalità previste dalle norme per il tempo vigenti.

Il trattamento giuridico ed economico del Segretario comunale è determinato dalle leggi dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

## **Sezione II - Compiti e doveri**

### **Art. 51**

Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle posizioni organizzative e ne coordina l'attività, ove non sia stato nominato il direttore generale.

#### **Il Segretario, inoltre :**

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali, nell'interesse del Comune;
- c) presiede le commissioni di concorso ed ha la responsabilità delle procedure di concorso;
- d) può essere incaricato delle funzioni di cui all'art. 17, comma 68, lett. c) della legge 127/97;
- e) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
- f) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;

g) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

h) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;

i) adotta gli atti e provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.

Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della intera struttura, di tutti i servizi e del personale comunale.

## **CAPO V - Il Vicesegretario**

### **Art. 52**

Nel ruolo organico del Comune è istituito la figura del Vice Segretario, cui è affidato lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Al Vice Segretario spetta il compito di coadiuvare il Segretario.

Il Vice Segretario può essere preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa, con relativa attribuzione di responsabilità di posizione organizzativa.

Il Regolamento ne stabilisce eventuali ulteriori funzioni e ne determina lo stato giuridico in rapporto agli altri funzionari dell'Ente.

## **CAPO VI**

### **Il Direttore generale**

#### **Art.53**

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica, a seguito di stipula di apposita convenzione con altri comuni, la cui popolazione, sommata a quella di questo comune, raggiunga i 15.000 abitanti.

Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale.

I compiti del direttore generale sono quelli stabiliti dalla legge vigente tempo per tempo.

## **TITOLO VIII**

## **SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

### **CAPO I - Generalità**

#### **Art.54**

Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità .Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

### **CAPO II - Organizzazione dei servizi**

#### **Art. 55**

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

#### **Art. 56**

Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni di ordine tecnico, economico e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la

razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

### **CAPO III - Enti, Aziende, Società comunali**

#### **Art. 57**

La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica o peculiarità imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, costituiti con deliberazione del Consiglio Comunale, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione.

Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti.

Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8.6.90 n. 142. Su

proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità E' nominato a seguito di pubblico concorso.

Lo statuto prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità hanno lo obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

### **Art. 58**

Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia amministrativa.

L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione Ħ stabilito dal regolamento.

Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quinto e al sesto comma del precedente art.73.

Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con le conseguenti responsabilità E' nominato a seguito di pubblico concorso Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lo equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

#### **Art. 59**

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico - finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune o, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, anche unitamente agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa via abbia interesse, alla Provincia . Gli Enti predetti possono conseguire, in tutto o in parte, le quote sociali mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale.

### **CAPO IV - Tesoreria**

#### **Art. 60**

Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel territorio comunale o in un Comune viciniore.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni di legge.

Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

## **TITOLO IX**

### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### **CAPO I - Entrate, imposte, tasse**

##### **Art. 61**

Il Comune ha una sua autonomia finanziaria ed un proprio demanio e patrimonio.

Assicura le risorse necessarie alle sue attività istituzionali e programmatiche e fissa con deliberazioni consiliari le norme relative ai tributi propri, al loro prelievo, agli accertamenti ed alle eventuali esenzioni e riduzioni.

La Finanza comunale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, è coordinata con la finanza dello Stato, della Regione e della Provincia.

##### **Art. 62**

Le risorse finanziarie del Comune sono costituite da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

### **Art. 63**

Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

## **CAPO II - Spese**

### **Art. 64**

Le spese si svolgono attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

L'impegno può essere effettuato nei limiti dello stanziamento di bilancio, con le limitazioni e modalità previste dalle leggi vigenti.

Gli impegni non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria, da parte del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, prevista dall'art. 55, comma V, della legge 8.6.90 n. 142.

La liquidazione consiste nell'insieme delle operazioni che portano alla determinazione dell'esatto ammontare della spesa da pagare ed alla precisa individuazione dei creditori dell'Ente; vi concorrono gli uffici tecnico – amministrativi per la verifica della regolarità delle forniture e dell'esecuzione delle opere e l'ufficio di ragioneria.

L'ordinazione consiste nell'ordine dato al Tesoriere di pagare la spesa, precedentemente impegnata e liquidata, e si manifesta con l'emissione del mandato di pagamento.

Il pagamento esaurisce la fase di spesa e deve essere eseguito esclusivamente dal tesoriere dell'Ente.

Le norme statali fissano le modalità per l'estinzione dei titoli di spesa.

#### **Art. 65**

Il Comune nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo Regionale di Controllo, non può impegnare per ciascun capitolo somme superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, salvo che non si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge.

I relativi pagamenti in conto competenza non possono superare mensilmente un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

### **CAPO III - Bilancio e programmazione finanziaria**

#### **Art. 66**

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: Il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il Bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale.

Il Bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini fissati dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il Consiglio approva il Bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

#### **Art. 67**

Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà dato allo stesso attuazione.

Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle indicate in forma sintetica nel bilancio. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio al bilancio sono effettuate anche al programma e viceversa.

## **TITOLO X**

### **CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE**

#### **CAPO I - Il collegio dei revisori**

##### **Sezione I - Elezione**

###### **Art. 68**

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 57 della Legge 8.6.90 n. 142, in ogni caso va assicurata la presenza di un revisore nominato dalla minoranza.

###### **Art. 69**

Il Consiglio adotta apposito Regolamento per la disciplina dell'attività del Collegio dei Revisori.

Il Regolamento contempla altresì forme e modalità di pagamento delle indennità di funzione ai componenti del Collegio.

Il Regolamento assicura l'indipendenza del Collegio e dei suoi componenti di fronte alla Giunta.

##### **Sezione II - Funzioni di collaborazione con il Consiglio**

### **Art. 70**

Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico - finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e, nella persona del Presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri su particolari argomenti.

### **Sezione III - Funzioni di vigilanza**

#### **Art. 71**

Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

### **Sezione IV - Funzioni di attestazione**

#### **Art. 72**

Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

## **TITOLO XI**

## **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **CAPO I - La partecipazione delle libere forme associative**

#### **Art. 73**

Il Comune garantisce la partecipazione popolare all'amministrazione dell'Ente nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto.

#### **Art. 74**

Il Comune riconosce l'utilità sociale dell'associazionismo e del volontariato.

E' compito del Comune valorizzare libere forme associative e promuovere organismi territoriali che favoriscano la partecipazione popolare all'amministrazione comunale.

Il Regolamento ne garantisce la capacità propositiva, e lo incremento, ne tutela, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità .

#### **Art. 75**

Presso il Comune è istituito il Registro delle Associazioni Comunali riconosciute.

Il Regolamento individua le forme associative suscettibili di riconoscimento e ne stabilisce le modalità di ammissione e di iscrizione al Registro.

Non possono ottenere riconoscimento le associazioni a carattere esclusivamente ricreativo.

#### **Art. 76**

Presso il Comune è istituita la Consulta Sviluppo (Economia, lavoro, mobilità urbana) e la Consulta Comunità (Cultura, istruzione, volontariato, politiche sociali, sport e tempo libero), organismi collegiali di partecipazione delle libere associazioni all'attività amministrativa.

Le associazioni, iscritte nel Registro comunale delle Associazioni, eleggono ogni 4 anni i componenti delle Consulte, ciascuno con riferimento al proprio ambito di attività.

La composizione, le modalità di elezione, il funzionamento, le prerogative verranno determinate dal Regolamento previsto dall'art. 75

#### **Art. 77**

Le Consulta, per il tramite del loro Presidente o delegato, partecipano, per invito o su loro richiesta, alle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti.

Le Consulte sono interpellate, a mezzo del Sindaco, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti e delle opere pubbliche, del P.R.G., dei piani di attuazione dello stesso d'iniziativa pubblica o privata e della programmazione urbanistica pluriennale.

Il Sindaco, di propria iniziativa o su invito del Consiglio, della Commissione consiliare competente o della Giunta Comunale, può richiedere pareri alle Consulte su atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

Le Consulte esprimono il parere richiesto, con motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene la richiesta.

Il Regolamento stabilisce le modalità di convocazione ordinaria e straordinaria delle Consulte, gli ambiti di azione e la suddivisione della Consulta in Sezioni in relazione alle tipologie associative.

Nelle more dell'istituzione delle Consulte il Sindaco deve sentire i legali rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio per i settori interessati ai provvedimenti che vanno ad adottarsi dall'Amministrazione comunale.

#### **Art.78**

Presso il Comune è istituito il Consiglio comunale dei ragazzi ed il Forum della gioventù: Le modalità di elezione, le prerogative e il funzionamento sono demandate ad appositi regolamenti.

#### **Art. 79**

Il Comune non può elargire sovvenzioni economiche alle associazioni se non a consuntivo documentato di specifiche attività o iniziative, preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale, e nel rispetto dell'apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.90 n. 241.

#### **Art. 80**

L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della comunità si esercita mediante la presentazione di proposte, redatte in articoli, sottoscritte da almeno il cinque per cento degli elettori del Comune.

La sottoscrizione dei proponenti deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale o da altro specifico incaricato del Sindaco.

La proposta deve essere depositata, pena la sua inefficacia, nella segreteria comunale non oltre novanta giorni dall'inizio della sottoscrizione.

Dell'inizio della sottoscrizione ne deve essere data comunicazione al Sindaco.

La proposta di iniziativa popolare è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e discussa non oltre sessanta giorni dalla presentazione, previo esame istruttorio della competente Commissione consiliare.

### **Art. 81**

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità, per la migliore tutela di interessi generali della collettività. Esse sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della competente Commissione consiliare che le assegna al competente Organo collegiale, il quale deve adottare, sulle stesse, motivate decisioni da notificare ai presentatori entro 60 giorni dal ricevimento.

La Commissione consiliare invita i presentatori della petizione, o una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della stessa per fornire chiarimenti e precisazioni.

### **Art. 82**

Può farsi ricorso a forme di sondaggi, consistenti in consultazione diretta o referendum, in tutti i casi in cui la Giunta o il Consiglio comunale o almeno il 5 per cento degli elettori lo ritenga utile per determinare scelte politiche o amministrative fondamentali per la vita del territorio o della Comunità

La consultazione, a differenza dei referendum, può coinvolgere anche solo una parte dei cittadini, purché riguardi almeno una frazione del Comune interessato.

Le consultazioni e i referendum, abrogativi e propositivi, devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono concernere disposizioni tributarie, di bilancio e di tariffe, nonché attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

Non possono riguardare, altresì, materie che sono state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.

Il Regolamento disciplina le forme e i modi di indizione, svolgimento, scrutinio e proclamazione dell'esito delle consultazioni e dei referendum, nonché le modalità di proposizione dei referendum di iniziativa popolare.

Un'apposita Commissione comunale nominata ogni quinquennio e composta dal Segretario comunale che la presiede, dal Difensore civico e due Consiglieri comunali di cui uno della minoranza, esamina l'ammissibilità del referendum, anche sotto il profilo della correttezza formale, alla luce delle leggi vigenti, dello Statuto e del Regolamento.

Le consultazioni e i referendum sono indetti dal sindaco e avvengono mediante voto espresso su apposita scheda, su cui è chiaramente specificato il quesito che si intende sottoporre al cittadino, predisposta dal Comune.

Hanno diritto a partecipare alle consultazioni e ai referendum tutti i cittadini che votano per l'elezione del Consiglio comunale.

La consultazione o il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

### **Art. 83**

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata

dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza o altri interessi di persone, enti o imprese.

#### **Art. 84**

Il Regolamento e la legge 241/90 disciplinano la partecipazione e i diritti di accesso e di informazione dei cittadini e delle associazioni.

Il diritto di accesso, oltre che nei confronti del Comune, si esercita anche nei confronti delle aziende autonome e dei gestori di pubblici servizi.

### **CAPO II - AZIONE POPOLARE**

#### **Art. 85**

Ogni elettore ha il potere di far valere le azioni o i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta Municipale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

La Giunta o il Consiglio, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuto a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dello interesse dell'Ente, entro i termini di legge.

### **TITOLO XII**

#### **DIFENSORE CIVICO**

##### **CAPO I - Generalità**

#### **Art. 86**

A garanzia della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e di Aziende, Istituzioni e Società afferenti al Comune, è istituita la funzione del Difensore Civico.

#### **Art. 87**

Possono essere chiamati a svolgere il ruolo del Difensore Civico tutti i cittadini residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale, che non si trovino in nessuno dei casi di incompatibilità o di ineleggibilità per essere eletti alla carica di Sindaco, che non hanno parenti ed affini fino al IV grado che coprono la carica di consigliere Comunale e che non siano

stati candidati nelle ultime elezioni amministrative.

L'Ufficio del difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito comunale.

Il difensore civico decade per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità di cui al I comma.

#### **Art. 88**

Le prestazioni del difensore civico sono gratuite.

Qualsiasi violazione o abuso rispetto a questo principio comporta la dichiarazione di decadenza pronunciata dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata adottata in seduta segreta e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

### **CAPO II - Elezione**

#### **Art. 89**

E' istituito, come per legge, nel Comune l'Ufficio del Difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale ogni cinque anni scelto tra i cittadini che si sono candidati a ricoprire tale carica e resta in carica fino all'elezione del successore. Può esser rieletto per una sola volta.

Per il perseguimento delle finalità indicate nei precedenti commi, il Sindaco, a mezzo di apposito manifesto, da affiggersi all'Albo pretorio del Comune e nei luoghi pubblici, invita chiunque vi abbia interesse a presentare la propria candidatura alla carica di Difensore civico.

La proposta dovrà essere corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla legge anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, nonché un curriculum vitae, da cui si evinca il possesso di comprovate esperienze e competenze in materia amministrativa.

Risulterà eletto Difensore civico il candidato che avrà ottenuto in Consiglio comunale i quattro quinti dei componenti assegnati computandosi in tale numero anche il Sindaco.

**Art. 90**

Salvo che nel caso previsto dall'art.86, il Difensore civico può cessare dalle funzioni per dimissioni.

Nel caso di vacanza dell'Ufficio nel corso del quinquennio, il Sindaco, entro 30 giorni, la rende nota ed attiva le procedure previste dai precedenti articoli.

**Art. 91**

Nella prima attuazione delle presenti norme i termini di cui all'art.88 decorrono dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

**CAPO III - Prerogative, mezzi, funzioni****Sezione I - Prerogative****Art. 92**

Il Difensore civico ha libero accesso, nei giorni e negli orari fissati appositamente per lui con determinazione Sindacale, agli uffici e può avvalersi della piena collaborazione del personale del Comune.

Può richiedere gratuitamente copia di atti e di provvedimenti pubblici, può prendere visione degli atti interni ed a corredo di questi può richiedere chiarimenti, anche scritti, al Segretario Comunale o ai funzionari responsabili, i quali, nel termine di cinque giorni, devono fornire i chiarimenti richiesti.

**Art. 93**

Il difensore civico può far pervenire le proprie osservazioni al Sindaco o agli Assessori, i quali avranno l'obbligo, entro il termine di trenta giorni, di ovviare agli inconvenienti lamentati o di fornire dettagliate spiegazioni in merito alla impossibilità di provvedere.

**Art. 94**

Il Difensore può richiedere al Sindaco di essere sentito dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile e può rappresentare a questo Organo i propri rilievi. Richiesta e rilievi devono essere espressi per iscritto e depositati, almeno 48 ore prima della seduta, nella Segreteria comunale.

Gli interventi del difensore civico alla seduta del Consiglio avvengono in apertura dei lavori.

Avranno la durata massima di venti minuti. Il Sindaco e gli Assessori possono controdedurre. Il difensore civico ha diritto di replica; dopo di che lascia la Aula Consiliare.

## **Sezione II - Mezzi ed Indennità**

### **Art. 95**

Qualora, nell'esercizio del mandato, il difensore civico debba sopportare spese, previa autorizzazione ed adozione dei relativi atti di impegno, ne può chiedere il rimborso, documentandole.

La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e la dotazione di personale e strumentale adeguata per il buon funzionamento dell'istituto.

Al difensore è riconosciuta l'indennità di funzione pari al 50% di quella degli Assessori.

## **Sezione III - Funzioni di garanzia**

### **Art. 96**

Il difensore civico, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuto unicamente ad uniformarsi a criteri di correttezza ed imparzialità, avendo presente che la sua attività investe la sfera amministrativa e non quella politica della vita dell'Ente.

Egli esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

## **Sezione IV - Funzioni di segnalazione e di denuncia**

### **Art. 97**

Il difensore civico, anche di propria iniziativa, segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

### **Art. 98**

Il Difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nello anno precedente, segnalando le disfunzioni

riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni e resa pubblica con affissione all'Albo Pretorio e deposito nella Segreteria comunale.

## **TITOLO XIII**

### **RAPPORTI DEL COMUNE CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

#### **CAPO I - Accordi di programma**

##### **Art. 99**

Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sulla opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

#### **CAPO II - Rapporti con altri Enti e soggetti**

##### **Art. 100**

Il Comune partecipa alla formazione dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione Campania; concorre, con gli altri Comuni, alla determinazione degli obiettivi contenuti negli stessi e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

## **TITOLO XIV**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 101**

Sino a quando il Consiglio Comunale non provvederà ad adottare tutti i Regolamenti previsti dalla Legge e dallo Statuto, continueranno ad applicarsi, per quanto compatibili e purché non in contrasto con la normativa vigente, i Regolamenti esistenti.